

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

9/2026

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Masera, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti.

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Andrea Abbagnano Trione, Dario Albanese, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Enrico Mario Ambrosetti, Ennio Amodio, Gastone Andreazza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Enrico Basile, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Carlo Bonzano, Matilde Brancaccio, Carlo Bray, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Gaia Caneschi, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Carlotta Conti, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Jacopo Della Torre, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Stefano Finocchiaro, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kistoris, Giorgio Lattanzi, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Adelmo Manna, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Francesco Mazzacuva, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Bartolomeo Romano, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Tommaso Trinchera, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia.

REDAZIONE Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Enrico Andolfatto, Silvia Bernardi, Patrizia Brambilla, Pietro Chiaraviglio, Beatrice Fragasso, Ilaria Giugni, Elisa Grisonich, Francesco Lazzarini, Alessandro Malacarne, Cecilia Pagella, Emmanuele Penco, Gabriele Pontepino, Sara Prandi, Valentina Vasta.

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2023, p. 5 ss.

RITORNO AL FUTURO: L'ORDO TEMPORALIS RITROVATO. TUTELA DEI CREDITORI E LIMITI ALLA GENERALIZZAZIONE DEL MODELLO ANTIMAFIA

*Corte cost., sent. 8 giugno 2026 (dep. 16 luglio 2026), n. 126, Pres. Amoroso, red.
Petitti*

di Alberto Tedoldi e Roberto Paese

La sentenza n. 126 del 2026 dichiara costituzionalmente illegittimo l'art. 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, disp. att. c.p.p. nella parte in cui estende ai creditori che abbiano iniziato o siano intervenuti in un'esecuzione individuale, rispetto ai beni sequestrati o confiscati ai sensi degli artt. 321, comma 2, c.p.p. e 322-ter c.p., il sistema di accertamento e soddisfacimento previsto dal titolo IV del Libro I del codice antimafia. La Corte ravvisa una compressione irragionevole e sproporzionata dei diritti del terzo di buona fede, determinata sia dall'onere di dimostrare la propria estraneità all'attività illecita del debitore, sia dal limite quantitativo al soddisfacimento. L'esito sembra restituire centralità alla priorità delle formalità pubblicitarie. La motivazione lascia, nondimeno, aperti il rapporto con le procedure concorsuali, la distinta struttura della confisca diretta e di quella per equivalente, la posizione del creditore non ancora procedente e dell'aggiudicatario, nonché il possibile eccesso di delega derivante dall'estensione alle esecuzioni individuali di una disciplina concepita per il coordinamento con la liquidazione giudiziale.

SOMMARIO: 1. La decisione in sintesi: il ritorno alla priorità temporale. – 2. La vicenda processuale e la questione di costituzionalità. – 3. Il quadro normativo: dalla specialità del codice antimafia alla sua generalizzazione. – 3.1. Il modello speciale del titolo IV del codice antimafia. – 3.2. La legge delega e il codice della crisi. – 4. Le linee giurisprudenziali precedenti: tutela dei terzi, sequestro e procedure concorsuali. – 4.1. Gli orientamenti anteriori all'entrata in vigore del codice della crisi. – 4.2. Dalla sentenza Bacherotti alla tutela dell'affidamento incolpevole. – 4.3. Focarelli, Uniland e il conflitto con le procedure concorsuali. – 4.4. La giurisprudenza costituzionale sui creditori di buona fede. – 5. Il percorso argomentativo della Corte. – 5.1. L'art. 24 Cost. e l'effettività dell'esecuzione. – 5.2. Gli artt. 3 e 42 Cost.: affidamento, ipoteca e ragionevolezza. – 5.3. La falcidia e il giudizio di proporzionalità. – 5.4. Il rapporto tra confisca diretta e confisca per equivalente. – 6. La tecnica decisoria e l'esatta portata del dispositivo. – 7. Osservazioni critiche: profili di persuasività e questioni aperte. – 7.1. Il superamento della prevalenza pubblicistica automatica. – 7.2. Il richiamo alla criminalità organizzata: un criterio storico che potrebbe richiedere precisazioni. – 7.3. La prova della buona fede: presunzione di mala fede o condizione speciale di accesso? – 7.4. Il limite del sessanta per cento: una falcidia, ma non necessariamente una riduzione lineare del singolo credito. – 7.5. Il possibile eccesso di delega e la diversa lettura sistematica dell'estensione. – 8. Gli effetti applicativi della pronuncia. – 8.1. Le esecuzioni individuali pendenti. – 8.2. Il creditore ipotecario non procedente e l'aggiudicatario. – 8.3. La liquidazione giudiziale e l'art. 317 del codice della crisi. – 8.4. Le altre confische e il comma 1-quater dell'art. 104-bis. – 8.5. Le ricadute sulla gestione delle imprese sottoposte a sequestro. – 9. Le anticipazioni della dottrina e il progressivo affiorare delle criticità sistematiche. – 10. Considerazioni conclusive: una pronuncia di rilievo sistemico e le persistenti esigenze di coordinamento.

1. La decisione in sintesi: il ritorno alla priorità temporale.

La sentenza n. 126 del 2026 interviene in uno dei punti di più accentuata interferenza tra diritto penale patrimoniale e diritto dell'esecuzione: il concorso tra il vincolo reale disposto in funzione della confisca e le posizioni dei creditori che abbiano già assoggettato il medesimo bene a espropriazione forzata, ovvero siano titolari di una garanzia reale anteriormente iscritta. La questione non investe la legittimità della confisca in quanto tale, né la potestà dello Stato di apprendere il prezzo o il profitto del reato; concerne, piuttosto, la scelta legislativa di estendere a un'ampia categoria di confische penali il regime speciale del codice antimafia, sostituendo alla regola civilistica della priorità temporale un procedimento di verifica della buona fede accompagnato da limiti al soddisfacimento del creditore.

La Corte individua il *vulnus* nella generalizzazione di tale modello. Il titolo IV del Libro I del d.lgs. n. 159 del 2011 è preordinato a evitare che l'ablazione di prevenzione venga elusa mediante crediti simulati, rapporti collusivi o situazioni comunque strumentali all'attività illecita. La sua applicazione determina, tuttavia, conseguenze particolarmente incisive: l'improcedibilità o l'arresto delle azioni esecutive individuali, l'assoggettamento del credito a condizioni ulteriori rispetto all'antiorità del titolo, l'onere di dimostrare la buona fede e l'inconsapevole affidamento, nonché il limite complessivo di soddisfacimento previsto dall'art. 53 cod. antimafia. Trasposto in via automatica alla confisca ex art. 322-ter c.p., anche in fattispecie prive di uno specifico collegamento con contesti di criminalità organizzata, il regime speciale viene ritenuto dalla Corte irragionevolmente e sproporzionatamente gravoso per il terzo.

La declaratoria non introduce una disciplina sostitutiva, né assume i caratteri di una pronuncia additiva di principio. Essa espunge, entro il perimetro della fattispecie scrutinata, il rinvio al codice antimafia, consentendo la riespansione della disciplina comune. Il conflitto torna pertanto a essere regolato dall'*ordo temporalis*: assumono rilievo, nei limiti propri delle singole fattispecie, il credito risultante da atto di data certa anteriore e il diritto reale di garanzia costituito e pubblicizzato prima del sequestro o, in difetto di questo, prima della confisca¹.

L'approdo della decisione appare, nel suo nucleo essenziale, suscettibile di apprezzamento. La Corte non disconosce la funzione pubblicistica della confisca, ma sembra escludere che tale qualificazione possa fondare, di per sé, una gerarchia assoluta tra interesse ablatorio e tutela del credito. Anche l'esecuzione forzata concorre all'effettività della giurisdizione; l'ipoteca integra una componente del patrimonio del creditore; il diritto di credito rientra tra i beni protetti sul piano convenzionale. Ne deriva che il bilanciamento non pare potersi risolvere in una generalizzata regola di prevalenza dell'interesse statale.

¹ Conf. P. FARINA, *La Corte costituzionale ripristina la regola dell'ordo temporalis delle formalità nei rapporti tra misure penali (sequestro preventivo e confisca) e azioni esecutive individuali*, in *Judicium*, 31 luglio 2026, spec. parr. 4 e 5.

2. La vicenda processuale e la questione di costituzionalità.

La questione è stata sollevata dalla terza sezione civile della Corte di cassazione, investita di un rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Pavia ai sensi dell'art. 363-*bis* c.p.c. Il giudice dell'opposizione all'esecuzione chiedeva di chiarire il regime di opponibilità, rispetto al medesimo immobile, del sequestro preventivo e della successiva confisca ordinaria nei confronti del creditore ipotecario e del creditore procedente o intervenuto, quando l'iscrizione ipotecaria o la trascrizione del pignoramento fossero anteriori alla misura penale².

La Corte di cassazione ha escluso che la soluzione potesse essere desunta direttamente dall'art. 317 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Tale disposizione disciplina la prevalenza delle misure cautelari reali nei rapporti con la liquidazione giudiziale, ossia con una procedura collettiva. L'esecuzione individuale non muta natura per il solo intervento di una pluralità di creditori, permanendo differenze di struttura, funzione, organi, accertamento delle pretese e distribuzione del ricavato.

Il problema derivava invece dall'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*, secondo periodo, disp. att. c.p.p., come sostituito dall'art. 373 del d.lgs. n. 14 del 2019 e poi modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022. La disposizione rinviava al titolo IV del Libro I del codice antimafia, ai fini della tutela dei terzi, ogni volta che il sequestro fosse disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p., e rendeva il medesimo regime applicabile anche alla confisca non preceduta dal sequestro. La formula era sufficientemente ampia da comprendere i creditori partecipanti a un'esecuzione individuale e, secondo la prospettazione del rimettente, anche l'aggiudicatario.

I parametri evocati erano gli artt. 3, 24 e 42 Cost., nonché l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU. Le censure investivano, congiuntamente, la ragionevolezza della generalizzazione, l'effettività della tutela esecutiva, la protezione patrimoniale dell'ipoteca e del credito e la proporzionalità dell'interferenza statale. La Corte ha ritenuto ammissibile l'incidente promosso nell'ambito del rinvio pregiudiziale, valorizzando il carattere non esaurito del giudizio e l'efficacia vincolante del principio di diritto che la Cassazione è chiamata a enunciare.

² Cass. civ., sez. III, ord. interlocutoria 9 ottobre 2025, n. 27111, Pres. De Stefano, rel. Fanticini, in tema di rinvio pregiudiziale *ex* art. 363-*bis* c.p.c. e rapporti tra sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ed esecuzioni individuali.

3. Il quadro normativo: dalla specialità del codice antimafia alla sua generalizzazione.

3.1. Il modello speciale del titolo IV del codice antimafia.

Il titolo IV del Libro I del d.lgs. n. 159 del 2011 disciplina la tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali in presenza di misure di prevenzione patrimoniali. La sua struttura è ispirata a una finalità precisa: preservare l'effettività dell'ablazione e impedire che il patrimonio illecito sia sottratto alla confisca attraverso interposizioni, garanzie apparenti, crediti simulati o rapporti in cui il terzo abbia consapevolmente partecipato al circuito criminale.

L'antiorità del credito o della garanzia rispetto al sequestro è necessaria, ma non sufficiente. L'art. 52 richiede ulteriori condizioni, tra le quali la non strumentalità del credito all'attività illecita e la prova, posta a carico del creditore, della buona fede e dell'inconsapevole affidamento. Altre regole derogano ai principi ordinari in materia di responsabilità patrimoniale, ricognizione di debito e titoli di credito. L'art. 55 impedisce l'inizio o la prosecuzione delle esecuzioni individuali e ne determina l'estinzione sui beni definitivamente confiscati. Gli artt. 57 e seguenti concentrano l'accertamento dinanzi al giudice delegato. L'art. 53, infine, limita il soddisfacimento dei crediti ammessi al sessanta per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, secondo il meccanismo e le detrazioni previste dalla legge.

Non si tratta dunque di una mera disciplina processuale alternativa. Il modello incide sul contenuto economico della posizione del terzo e muta il criterio sostanziale di soluzione del conflitto. Nel diritto comune, la pubblicità e l'antiorità consentono al creditore di confidare nella stabilità della garanzia e nella possibilità di soddisfarsi sul bene. Nel codice antimafia, la posizione anteriore è sottoposta a un controllo ulteriore, funzionale alla bonifica del circuito patrimoniale, ed è comunque esposta a una riduzione quantitativa.

3.2. La legge delega e il codice della crisi.

La legge delega n. 155 del 2017 affidava al Governo il compito di disciplinare i rapporti tra liquidazione giudiziale e misure penali. L'art. 13 richiedeva disposizioni di coordinamento con il codice antimafia e criteri di prevalenza delle misure cautelari penali rispetto alla gestione concorsuale. L'oggetto della delega sembrava, pertanto, incentrato sul conflitto tra due forme di gestione pubblica e collettiva del patrimonio: la procedura di insolvenza, da un lato, e il vincolo penale o di prevenzione, dall'altro³.

Il d.lgs. n. 14 del 2019 ha attuato quella delega su due piani. L'art. 317 del codice della crisi ha affermato, nei rapporti con la liquidazione giudiziale, la prevalenza delle

³ L. 19 ottobre 2017, n. 155, art. 13; d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, artt. 317 e 373. Sulla possibile divaricazione tra delega e disciplina attuativa, A. RUGANI, *I rapporti tra misure cautelari reali e procedure concorsuali nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza* (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), in *Legisl. pen.*, 2019, p. 1 ss.

misure cautelari reali indicate dalla legge e ha richiamato le norme del codice antimafia per la tutela dei terzi. Parallelamente, l'art. 373 ha sostituito il comma 1-*bis* dell'art. 104-*bis* disp. att. c.p.p., introducendo un rinvio al titolo IV del codice antimafia formulato non soltanto «nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziarica», ma anche autonomamente «ai fini della tutela dei terzi».

È proprio questa costruzione sintattica ad avere prodotto l'effetto espansivo. Il primo segmento del rinvio non è stato interpretato come una precisazione interna al conflitto concorsuale, ma come una clausola generale, idonea a governare la posizione di ogni terzo interessato da un sequestro finalizzato a qualunque confisca. Il d.lgs. n. 150 del 2022 ha poi completato l'estensione, riferendo il regime anche alla confisca non preceduta da sequestro.

La riforma ha così convertito una disciplina storicamente speciale in un modello tendenzialmente generale di tutela dei terzi nelle confische penali. L'innovazione era idonea a incidere non soltanto sulle liquidazioni giudiziali, ma anche su ipoteche, pignoramenti, assegnazioni e vendite forzate. In altri termini, una delega orientata al coordinamento con la gestione concorsuale ha prodotto una disposizione capace di interferire con il diritto comune dell'esecuzione individuale. Tale divaricazione costituisce un profilo problematico della vicenda normativa e potrebbe assumere rilievo anche rispetto all'art. 76 Cost.

4. Le linee giurisprudenziali anteriori: tutela dei terzi, misure reali e procedure esecutive.

4.1. Gli orientamenti anteriori all'entrata in vigore del codice della crisi.

Prima del 15 luglio 2022 il quadro giurisprudenziale non appariva riconducibile a un indirizzo unitario. L'assenza di un rinvio generale alla disciplina del titolo IV del Libro I del codice antimafia faceva sì che, nei procedimenti per reati comuni, i creditori — soprattutto quelli chirografari — non disponessero di un meccanismo uniforme di accertamento e soddisfacimento delle proprie pretese. La protezione concretamente riconoscibile dipendeva, piuttosto, dalla natura del diritto vantato, dalla sequenza temporale delle formalità, dal tipo di confisca e dal rimedio processuale esperibile. In tale contesto possono distinguersi almeno quattro linee ricostruttive.

a) L'indirizzo della prevalenza pubblicistica pressoché assoluta.

Una prima linea della giurisprudenza civile muoveva dall'assunto secondo cui la confisca penale, in quanto espressione di un interesse pubblico alla sottrazione del bene, fosse destinata a prevalere anche sulle garanzie reali anteriormente iscritte. In questa prospettiva, la garanzia ipotecaria e il pignoramento risultavano normalmente

recessivi, mentre veniva fatta salva la posizione del terzo soltanto quando il trasferimento coattivo del bene si fosse già perfezionato anteriormente alla confisca⁴.

Tale ricostruzione non dipendeva dalla diretta applicazione degli artt. 52-65 cod. antimafia, ma dalla ritenuta superiorità, sul piano assiologico, della pretesa ablativa penale rispetto alle ragioni creditorie. Dopo la sentenza n. 126 del 2026, una simile impostazione sembra difficilmente riproponibile in termini assoluti, poiché la Corte esclude che possa postularsi una prevalenza ontologica dell'interesse penale e riconosce che anche l'esecuzione forzata è preordinata all'attuazione di interessi di rilievo pubblicistico e costituzionale.

b) L'indirizzo della specialità del codice antimafia e dell'ordo temporalis.

Un diverso orientamento, valorizzato dalla stessa Corte costituzionale nella ricostruzione del diritto anteriore, qualificava la disciplina del codice antimafia come speciale e, pertanto, non suscettibile di applicazione analogica alle confische penali ordinarie. Al di fuori delle ipotesi espressamente regolate o di specifici rinvii legislativi, il conflitto tra la misura reale e le posizioni dei terzi veniva dunque risolto secondo le regole comuni di opponibilità e la priorità temporale delle formalità nei pubblici registri⁵.

Sul versante immobiliare, l'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente *in executivis* veniva ricondotta all'anteriorità della trascrizione del sequestro rispetto al pignoramento. Ove il pignoramento fosse anteriore, l'azione esecutiva poteva proseguire e l'acquisto successivamente perfezionato dall'aggiudicatario di buona fede era ritenuto idoneo a prevalere sulla confisca. È questa la linea che la sentenza n. 126 del 2026 sembra recuperare, entro il perimetro delimitato dal dispositivo, attraverso il ritorno alla regola di diritto comune.

c) L'indirizzo espansivo: l'applicazione indiretta del modello antimafia.

Accanto all'indirizzo della specialità si era formato un orientamento di segno espansivo. In materia di confisca tributaria, la giurisprudenza penale aveva ricostruito, mediante il coordinamento tra l'art. 104-*bis* disp. att. c.p.p., l'art. 578-*bis* c.p.p. e le disposizioni sull'amministrazione dei beni sequestrati, un rinvio indiretto al titolo IV del codice antimafia. Il diritto anteriormente acquistato dal terzo non rendeva, in questa prospettiva, la confisca inopponibile; il creditore era chiamato a far valere la propria pretesa in sede di esecuzione penale, alle condizioni previste dagli artt. 52 e 55 cod. antimafia⁶.

La soluzione anticipava, sul piano interpretativo, la trasformazione del modello antimafia in disciplina generale della tutela dei terzi, poi espressamente realizzata dal

⁴ Cass. civ., sez. III, 7 ottobre 2013, n. 22814; Cass. civ., sez. III, 30 novembre 2018, n. 30990.

⁵ Cass. pen., sez. IV, 6 luglio 2017 (dep. 21 luglio 2017), n. 36092; Cass. pen., sez. III, 9 novembre 2018, n. 51043; Cass. pen., sez. III, 30 maggio 2019 (dep. 10 luglio 2019), n. 30422; Cass. civ., sez. III, 10 dicembre 2020, n. 28242; Cass. pen., sez. III, 22 aprile 2021, n. 30294; Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2021, n. 26327; Cass. civ., sez. III, 22 marzo 2022, n. 9231; Cass. pen., nn. 3636 del 2022, 17897 e 36212 del 2023; Cass. pen., sez. I, 3 novembre 2023 (dep. 21 febbraio 2024), n. 7706.

⁶ Cass. pen., sez. III, 15 dicembre 2020 (dep. 2 novembre 2021), n. 39201, Intesa Sanpaolo.

nuovo art. 104-*bis*, comma 1-*bis*, disp. att. c.p.p. La giurisprudenza successiva all'entrata in vigore della riforma ne aveva infatti desunto la prevalenza unitaria dei sequestri penali sulle aspettative civilistiche. La pronuncia costituzionale in commento sembra avere rimesso in discussione, con riguardo alla fattispecie scrutinata, la possibilità di generalizzare senza ulteriori distinzioni una disciplina originariamente settoriale.

d) La tutela processuale del terzo proprietario.

Un filone distinto, che non coincide con la tutela dei creditori, concerneva il terzo proprietario del bene sequestrato. Le Sezioni unite avevano riconosciuto al terzo rimasto estraneo al giudizio la possibilità, prima dell'irrevocabilità della sentenza, di chiedere la restituzione al giudice della cognizione e, in caso di diniego, di proporre appello cautelare al tribunale del riesame; dopo il passaggio in giudicato, restava esperibile l'incidente di esecuzione.

Questo assetto processuale conserva una propria autonomia rispetto alla sentenza n. 126 del 2026, la quale incide soprattutto sul contenuto sostanziale della tutela creditoria e sui rapporti tra confisca ed esecuzione civile, senza sostituire i rimedi accordati al terzo che rivendichi la proprietà del bene.

Nel complesso, il quadro anteriore alla riforma lasciava emergere una significativa asimmetria. I creditori titolari di garanzie reali potevano talvolta invocare l'anteriorità e la buona fede; i creditori chirografari, specie quando vantavano pretese verso soggetti indagati per reati comuni, non disponevano invece di un procedimento generale paragonabile a quello previsto dal codice antimafia e rimanevano frequentemente esposti alla prevalenza delle finalità ablatorie. L'estensione del titolo IV, operata dall'art. 373 del d.lgs. n. 14 del 2019, poteva pertanto essere letta anche quale tentativo di uniformare l'accesso alla tutela per tutti i creditori, indipendentemente dal reato sotteso alla misura e dalla natura concorsuale o individuale dell'aggressione patrimoniale. Tale uniformazione ampliava la platea dei soggetti ammessi a far valere le proprie ragioni, ma li assoggettava, al contempo, agli oneri probatori e ai limiti soddisfattivi propri del modello antimafia⁷.

4.2. Dalla sentenza Bacherotti alla tutela dell'affidamento incolpevole.

La tutela del terzo estraneo alla confisca non trae origine dal codice antimafia. Le Sezioni unite, con la sentenza Bacherotti, avevano affermato, con specifico riguardo al diritto di pegno, che la confisca non ne determina l'estinzione quando il terzo dimostri la buona fede e l'affidamento incolpevole; il principio è stato poi assunto quale riferimento più generale per la tutela dei diritti reali di garanzia anteriormente costituiti.

⁷ Cass. pen., sez. III, 20 giugno 2024 (dep. 4 novembre 2024), n. 40323. Per una ricostruzione del quadro anteriore alla riforma e della diversa posizione dei creditori incisi da misure di prevenzione e da sequestri penali ordinari, v. M. BONTEMPELLI, R. PAESE, *La tutela dei creditori di fronte al sequestro e alla confisca. Dalla giurisprudenza "Focarelli" e "Uniland" al nuovo codice della crisi d'impresa*, in *Dir. pen. cont.*, 2/2019, p. 123 ss.; A. RUGANI, *I rapporti tra misure cautelari reali e procedure concorsuali nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)*, in *Legisl. pen.*, 2019, p. 1 ss.

Il terzo è tenuto a dimostrare il titolo e l'anteriorità della propria posizione, nonché l'assenza di un collegamento consapevole con l'attività delittuosa o, in presenza di un collegamento oggettivo, l'affidamento incolpevole determinato da una situazione di apparenza⁸.

Tale principio recava già due coordinate che sembrano riemergere nella sentenza n. 126 del 2026. La prima consiste nell'impossibilità di attribuire alla confisca, nei confronti del terzo estraneo, un effetto patrimoniale automaticamente più esteso di quello riferibile al soggetto colpito. La seconda attiene alla necessità di apprezzare la buona fede in concreto, alla luce della diligenza esigibile nella specifica relazione economica, senza convertirla in una garanzia sulla futura condotta penale del debitore.

La decisione costituzionale non sembra, dunque, abbandonare la logica del controllo sulla buona fede. Essa censura, piuttosto, la sua applicazione generalizzata attraverso un regime che, per ogni credito e per ogni reato ricompreso nell'art. 322-ter c.p., trasferisce sul terzo il rischio della condotta criminale non riconoscibile del debitore e aggiunge, anche all'esito dell'accertamento dell'estraneità, un limite legale al soddisfacimento.

4.3. *Focarelli, Uniland e il conflitto con le procedure concorsuali.*

Sul diverso terreno dei rapporti tra sequestro e fallimento, la giurisprudenza di legittimità ha conosciuto orientamenti non sempre convergenti. La sentenza *Focarelli* ammise il sequestro preventivo di beni compresi nella massa fallimentare, richiedendo tuttavia al giudice di ponderare le esigenze sottese alla confisca con gli interessi dei creditori. La sentenza *Uniland*, nel contesto della responsabilità dell'ente, escluse invece la legittimazione del curatore a impugnare il sequestro, sul presupposto che, prima dell'assegnazione, i creditori non fossero titolari di diritti sui singoli beni. Il successivo intervento delle Sezioni unite ha riconosciuto al curatore una più ampia legittimazione in materia cautelare reale, valorizzando la natura pubblicistica della procedura concorsuale⁹.

Queste decisioni spiegano il tentativo del legislatore del codice della crisi di sostituire al bilanciamento giurisprudenziale una regola positiva di coordinamento. Esse non giustificano, però, la trasposizione automatica della medesima soluzione all'esecuzione individuale. Nella liquidazione giudiziale il bene è inserito in una gestione collettiva, governata dalla par condicio e da un procedimento unitario di accertamento del passivo; nell'esecuzione individuale il conflitto può essere risolto mediante l'opponibilità dei titoli e l'ordine delle formalità pubblicitarie. La differenza non è soltanto quantitativa, ma strutturale.

⁸ Cass. pen., sez. un., 28 aprile 1999 (dep. 8 giugno 1999), n. 9, Bacherotti.

⁹ Cass. pen., sez. un., 24 maggio 2004 (dep. 9 luglio 2004), n. 29951, *Focarelli*; Cass. pen., sez. un., 25 settembre 2014 (dep. 17 marzo 2015), n. 11170, *Uniland s.p.a.*; Cass. pen., sez. un., 26 settembre 2019 (dep. 13 novembre 2019), n. 45936, *Fallimento Mantova Petroli s.r.l.*

L'ordinanza di rimessione sembra avere preservato tale distinzione. L'art. 317 cod. crisi non risultava suscettibile di estensione analogica all'espropriazione individuale, mentre il tenore letterale dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p. sembrava imporre l'applicazione del codice antimafia. Di qui la prospettata necessità dell'incidente di costituzionalità, non apparendo praticabile un'interpretazione adeguatrice che neutralizzasse il segmento autonomo «ai fini della tutela dei terzi».

4.4. La giurisprudenza costituzionale sui creditori di buona fede.

Le sentenze n. 94 del 2015 e n. 26 del 2019 avevano già censurato la disciplina transitoria che escludeva dalla tutela talune categorie di creditori di buona fede nei procedimenti di prevenzione anteriori al codice antimafia. In quel contesto, tuttavia, la Corte non mise in discussione il modello speciale, ma ne estese l'accesso per evitare che la confisca producesse, senza adeguata giustificazione, l'integrale sacrificio di posizioni creditorie estranee¹⁰.

La sentenza n. 160 del 2024 ha compiuto un ulteriore passaggio, riconoscendo che il credito ipotecario riceve una protezione peculiare dagli artt. 24 e 42 Cost.¹¹. Lo *ius sequelae*, lo *ius distrahendi* e lo *ius praelationis* non costituiscono attributi marginali, ma concorrono a definire la posizione patrimoniale del creditore e a renderne effettiva la tutela in sede esecutiva. Da tale premessa la Corte ha tratto l'irragionevolezza di una disciplina idonea a estinguere automaticamente l'ipoteca di chi non sia responsabile dell'illecito che fonda l'acquisizione pubblica.

La sentenza n. 126 del 2026 combina le due linee argomentative: dalla prima desume l'esigenza di non pretermettere il creditore estraneo; dalla seconda ricava la rilevanza costituzionale della garanzia reale e della fase esecutiva. Ne deriva uno scrutinio più penetrante, nel quale non sembra sufficiente la mera previsione di un procedimento di ammissione del credito, occorrendo altresì che le condizioni di accesso e la misura del soddisfacimento siano proporzionate alla specifica finalità pubblica perseguita.

5. Il percorso argomentativo della Corte.

5.1. L'art. 24 Cost. e l'effettività dell'esecuzione.

La Corte muove dal principio, ormai consolidato nella propria giurisprudenza, secondo cui la tutela giurisdizionale dei diritti, garantita dall'art. 24 Cost., comprende anche la fase dell'esecuzione forzata, necessaria a rendere effettivo il provvedimento

¹⁰ Corte cost., sent. n. 94 del 2015; Corte cost., sent. n. 26 del 2019.

¹¹ Corte cost., sent. n. 160 del 2024, sulla permanenza dell'ipoteca anteriormente iscritta sul bene acquisito gratuitamente al patrimonio comunale, ove il creditore sia estraneo all'abuso edilizio.

giudiziale. Un titolo giudiziale o una garanzia reale privi di concreta attuabilità rischierebbero, infatti, di tradursi in una protezione meramente nominale; le relative limitazioni devono pertanto trovare fondamento in ragioni adeguate e proporzionate¹².

Nel caso esaminato il creditore aveva fatto affidamento sulle risultanze dei pubblici registri e sulla stabilità della garanzia. La successiva misura penale non si limitava a sospendere temporaneamente l'esecuzione per evitare interferenze con il processo penale, ma trasferiva definitivamente la posizione del creditore in un procedimento diverso, sottoposto a condizioni ulteriori e a un limite quantitativo. La compressione era pertanto sostanziale e non soltanto organizzativa.

5.2. Gli artt. 3 e 42 Cost.: affidamento, ipoteca e ragionevolezza.

Uno dei passaggi maggiormente significativi della motivazione concerne la diligenza esigibile dal finanziatore. Chi concede credito è tenuto a verificare la solvibilità del debitore, la consistenza del patrimonio e l'esistenza di vincoli opponibili; non sembra, invece, potersi ordinariamente pretendere che svolga indagini sulla propensione a delinquere della controparte, salvo che il contesto concreto presenti indici di anomalia tali da rendere esigibile un approfondimento.

L'art. 52 cod. antimafia è, per contro, conformato secondo una logica di verifica particolarmente intensa. Il creditore deve dimostrare la buona fede e l'inconsapevole affidamento, superando quella che la Corte qualifica come presunzione relativa di mala fede. Tale assetto può trovare una giustificazione nei settori nei quali il rischio di collusione, interposizione o riciclaggio presenta caratteri qualificati e sia accompagnato da specifici strumenti informativi; suscita, invece, maggiori perplessità quando venga riferito indistintamente a qualsiasi rapporto di credito e a ogni reato che consenta la confisca *ex art. 322-ter c.p.*

La garanzia ipotecaria rende il problema ancora più evidente. Il creditore non fa affidamento soltanto sulla generica consistenza patrimoniale del debitore, ma acquista un diritto reale pubblicizzato, opponibile e assistito da prelazione. La degradazione di tale diritto a una domanda di ammissione, soggetta a condizioni estranee al titolo e a un possibile limite quantitativo, incide sulla posizione patrimoniale protetta dall'art. 42 Cost. e modifica *ex post* il valore economico della garanzia.

5.3. La falcidia e il giudizio di proporzionalità.

Anche dopo la dimostrazione della buona fede, il creditore non consegue necessariamente il soddisfacimento integrale secondo il grado della propria prelazione. L'art. 53 cod. antimafia fissa un limite complessivo pari al sessanta per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, sul quale incidono le detrazioni previste per i costi della

¹² Corte cost., sent. n. 228 del 2022; Corte cost., sent. n. 159 del 2023; Corte cost., sentt. nn. 160 e 211 del 2024.

procedura. La Corte rileva che, una volta accertata l'estraneità del creditore, tale riduzione non appare giustificabile quale partecipazione alle spese e finisce per assumere la fisionomia di indebito vantaggio dell'erario.

Il rilievo non implica che ogni limite quantitativo debba ritenersi, in quanto tale, costituzionalmente illegittimo. Nelle procedure collettive il soddisfacimento dipende fisiologicamente dall'attivo disponibile; nelle misure di prevenzione il legislatore può distribuire il costo della bonifica patrimoniale secondo criteri coerenti con il rischio di collusione. Nella fattispecie scrutinata sembra, tuttavia, difettare un adeguato nesso tra sacrificio e finalità: una volta esteso il modello a reati e beni privi di una connessione tipica con l'economia criminale, la riduzione opera sul patrimonio di un soggetto del quale sia stata riconosciuta l'estraneità.

La Corte richiama, a sostegno, la giurisprudenza convenzionale. Il credito rientra tra i *biens* e le *possessions* protetti dall'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU; i sequestri e le confische devono rispettare un *fair balance* tra interesse pubblico e posizione privata. La valutazione è necessariamente complessiva: onere probatorio, perdita della sede esecutiva, estinzione del pignoramento, limite di soddisfacimento e costi non possono essere considerati isolatamente, poiché il loro effetto cumulativo può imporre al terzo un *excessive burden*¹³.

5.4. Il rapporto tra confisca diretta e confisca per equivalente.

L'ordinanza di rimessione aveva posto l'accento sulla confisca per equivalente, nella quale il bene aggredito non è il prezzo o il profitto del reato, ma una componente lecita del patrimonio sostitutivamente colpita per un valore corrispondente. In questa ipotesi il conflitto con il terzo anteriore è particolarmente netto: lo Stato non rivendica la provenienza criminosa del bene, ma esercita una pretesa di valore sul patrimonio del condannato.

Il dispositivo riferisce, nondimeno, la declaratoria all'intero art. 322-ter c.p., includendo anche la confisca diretta. La scelta sembra trovare giustificazione nell'unitarietà del rinvio legislativo e nella circostanza che le compressioni censurate discendono dal regime applicabile ai terzi, non soltanto dalla natura sostitutiva dell'ablazione. La motivazione riconosce, peraltro, che il difetto di proporzione emerge con particolare evidenza nella confisca per equivalente.

Questo passaggio, pur coerente con la struttura del dispositivo, avrebbe forse potuto essere accompagnato da una più analitica distinzione. Quando la confisca diretta colpisce il prezzo o il profitto identificabile, lo Stato non fa valere soltanto un interesse punitivo, ma mira anche a rimuovere un arricchimento geneticamente illecito. In presenza di un diritto del terzo anteriormente costituito, il conflitto permane, ma il

¹³ Corte EDU, sez. I, 3 luglio 2003, Buffalo s.r.l. in liquidazione c. Italia (merito), ric. n. 38746/97; Corte EDU, sez. I, 29 luglio 2010, Streltsov and other "Novocherkassk military pensioners" cases c. Russia, ric. n. 8549/06 e altri 86; Corte EDU, sez. I, 1° luglio 2014, Gerasimov e altri c. Russia, ric. n. 29920/05 e altri 10; Corte EDU, sez. IV, 13 luglio 2021, Todorov e altri c. Bulgaria, ric. n. 50705/11 e altri 6, § 215.

bilanciamento potrebbe assumere connotazioni differenti. La sentenza adotta una soluzione uniforme entro la fattispecie processuale esaminata; un futuro intervento legislativo potrebbe, invece, graduare il regime in ragione della natura e della funzione delle singole forme di confisca.

6. La tecnica decisoria e l'esatta portata del dispositivo.

La pronuncia è una sentenza di accoglimento parziale a contenuto essenzialmente ablativo. La Corte non sostituisce una disciplina con un'altra e non aggiunge un requisito mancante. Elimina l'applicazione del titolo IV del codice antimafia a una classe determinata di rapporti: quelli dei terzi creditori che abbiano instaurato sui beni sequestrati o confiscati una procedura esecutiva individuale, o siano intervenuti in essa, quando il vincolo penale sia funzionale alla confisca o la confisca sia disposta ai sensi dell'art. 322-ter c.p.

La conseguenza è la riespansione della disciplina ordinaria. La motivazione chiarisce che tornano a prevalere il credito risultante da atto di data certa anteriore e i diritti reali di garanzia iscritti prima del sequestro o, se questo manca, prima della confisca. Il dispositivo deve tuttavia essere letto con precisione. Esso non dichiara illegittimo in via generale il rinvio dell'art. 104-bis al codice antimafia e non elimina quel sistema per ogni confisca penale. La declaratoria è delimitata dal tipo di confisca, dalla presenza di un'esecuzione individuale e dalla qualità di creditore precedente o intervenuto.

La delimitazione produce almeno tre conseguenze. Primo: l'art. 317 del codice della crisi resta formalmente intatto e continua a governare il rapporto con la liquidazione giudiziale. Secondo: le ulteriori ipotesi di rinvio contenute nell'art. 104-bis, compreso il comma 1-*quater* relativo alla confisca allargata e a determinati procedimenti di competenza distrettuale, non sono automaticamente caducate. Terzo: la posizione del creditore ipotecario che non abbia ancora promosso o non sia intervenuto nell'esecuzione non è testualmente compresa nel dispositivo, benché la *ratio* della motivazione lo riguardi in modo diretto.

La Corte mostra consapevolezza della parzialità del risultato e rivolge un espresso invito al legislatore. La pluralità delle misure ablative, accomunate da alcuni tratti ma differenziate quanto a presupposti, funzione e connessione del bene con il reato, sembra richiedere una disciplina articolata. Il monito non attenua l'efficacia della declaratoria, ma segnala che l'intervento giudiziale non può sostituire un riordino organico.

7. Osservazioni critiche: profili di persuasività e questioni aperte.

7.1. *Il superamento della prevalenza pubblicistica automatica.*

Uno dei profili di maggiore interesse della sentenza risiede nel superamento di una rappresentazione semplificata del conflitto. La natura pubblicistica della confisca non viene considerata argomento di per sé conclusivo. Anche il processo esecutivo attua l'autorità della decisione giudiziale, tutela l'affidamento nelle risultanze dei registri e concorre al funzionamento del mercato del credito. La scelta legislativa sembra pertanto richiedere una giustificazione specifica circa le ragioni e la misura della prevalenza dell'interesse ablatorio.

La Corte riconduce, in tal modo, il principio di proporzionalità all'interno del diritto patrimoniale penale. Non parrebbe sufficiente la predisposizione di un rimedio soltanto formale, dovendo esso conservare un nucleo effettivo della posizione sostanziale. Un procedimento nel quale il creditore sia onerato della prova di circostanze difficilmente conoscibili e, pur dopo l'ammissione, subisca un limite automatico al soddisfacimento non sembra pienamente equivalente alla garanzia anteriormente acquisita.

Merita considerazione anche la valorizzazione della pubblicità immobiliare. Il sistema delle garanzie reali presuppone che l'antiorità resa conoscibile orienti la soluzione dei conflitti. La sopravvenienza di una misura per equivalente, priva di collegamento con il bene specificamente aggredito, difficilmente potrebbe azzerare, senza adeguato temperamento, la posizione di chi abbia fatto affidamento su quel sistema.

7.2. *Il richiamo alla criminalità organizzata: un criterio storico che potrebbe richiedere precisazioni.*

La motivazione contrappone in più passaggi il nucleo originario delle misure di prevenzione, storicamente connesso al contrasto della criminalità organizzata, alla generalità dei reati cui può applicarsi l'art. 322-ter c.p. Il ragionamento coglie la genesi del sistema: le condizioni speciali poste ai creditori sono state elaborate per fronteggiare contesti nei quali collusione, intimidazione e schermatura patrimoniale costituiscono rischi tipici. Il riferimento storico non sembra, tuttavia, poter essere assunto nel senso che l'attuale ambito applicativo del codice antimafia sia circoscritto ai soli fenomeni mafiosi.

Le misure di prevenzione personali e patrimoniali trovano oggi applicazione anche rispetto a categorie di pericolosità generica e a fattispecie non necessariamente espressive di appartenenza mafiosa. Il catalogo legislativo comprende, tra l'altro, reati economici, corruttivi e ambientali, nonché il delitto di attività organizzate per il traffico

illecito di rifiuti. La giurisprudenza costituzionale ha, del resto, preso atto dell'estensione del sistema oltre il paradigma mafioso tradizionale¹⁴.

La distinzione decisiva potrebbe, quindi, essere di carattere funzionale, più che nominalistico. Occorre verificare se la specifica misura e il contesto del reato rendano plausibile un rischio qualificato di collusione del creditore, se il bene sia collegato all'illecito, se il terzo potesse cogliere indici di anomalia e se il sacrificio imposto sia adeguatamente graduato. Sotto questo profilo, la motivazione appare forse maggiormente persuasiva quando valorizza esigibilità dell'onere e proporzionalità del sacrificio, piuttosto che quando si fonda sulla dicotomia tra criminalità organizzata e criminalità comune.

7.3. La prova della buona fede: presunzione di mala fede o condizione speciale di accesso?

La Corte qualifica l'art. 52, comma 1, lett. b), cod. antimafia come fonte di una presunzione *iuris tantum* di mala fede. La formula rende evidente la particolare intensità del controllo cui è sottoposto il terzo, ma sembra richiedere una precisazione alla luce della giurisprudenza di legittimità formatasi sulla disposizione. In una decisione deliberata il 7 maggio 2026, dunque anteriormente alla sentenza costituzionale in commento, ancorché depositata successivamente, la Prima Sezione penale ha affermato che la strumentalità del credito rappresenta una «indefettibile precondizione» dello scrutinio relativo alla buona fede: spetta all'autorità giudiziaria accertare il nesso tra il credito e l'attività illecita, mentre soltanto in caso di accertata strumentalità il terzo è onerato della prova della buona fede e dell'inconsapevole affidamento.¹⁵

La distinzione non è meramente lessicale. In questa ricostruzione, l'art. 52 configura un duplice onere probatorio diversamente distribuito: l'autorità giudiziaria deve anzitutto dimostrare la strumentalità del credito, non potendosi desumere tale collegamento in via presuntiva dalla mera esistenza della misura ablatoria; solo a seguito di tale accertamento diviene rilevante la prova, da parte del creditore, della propria estraneità soggettiva al rapporto illecito. La buona fede deve inoltre essere apprezzata con riguardo al nesso tra il credito e lo specifico reato o attività illecita che ha determinato la confisca, senza trasformarsi in un generale dovere del finanziatore di scrutinare l'intera condotta, anche futura, del debitore.

Alla luce di questa lettura, la critica alla generalizzazione del modello antimafia potrebbe essere formulata in termini più circoscritti. Il punto problematico non sembra

¹⁴ Cfr. Corte cost., sent. n. 12 del 2024, la quale ribadisce che il procedimento di prevenzione trova fondamento nella pericolosità del proposto e non presuppone una situazione di insolvenza. Sull'ampliamento soggettivo e oggettivo delle misure di prevenzione, v. anche Corte cost., sent. n. 24 del 2019.

¹⁵ Cass. pen., sez. I, 7 maggio 2026 (dep. 3 agosto 2026), n. 29388, Pres. Santalucia, rel. Masi. La sentenza afferma che la strumentalità costituisce una «indefettibile precondizione» del successivo scrutinio sulla buona fede e che l'art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 configura un duplice onere probatorio, diversamente distribuito tra autorità giudiziaria e terzo creditore; richiama, sul punto, Cass. pen., sez. un., 31 maggio 2018, n. 29847, Island Refinancing s.r.l. e altro, Rv. 272978, e Cass. pen., sez. VI, 18 maggio 2023, n. 30153, Rv. 285079.

consistere nell'esistenza, in sé, di un controllo sulla buona fede del terzo, né nell'attribuzione al creditore di un onere probatorio che opera soltanto dopo l'accertamento della strumentalità; riguarda, piuttosto, l'estensione indiscriminata di un sistema speciale e dei suoi effetti patrimoniali a categorie di confische e di rapporti creditorî assai eterogenei. La precisazione consente di leggere la sentenza n. 126 del 2026 come censura della sproporzione complessiva del regime applicato alla fattispecie, senza farne derivare una generale incompatibilità costituzionale del meccanismo di verifica previsto dall'art. 52 cod. antimafia.

7.4. Il limite del sessanta per cento: una falcidia, ma non necessariamente una riduzione lineare del singolo credito.

Anche la ricorrente espressione «falcidia del quaranta per cento» richiede una puntualizzazione. L'art. 53 cod. antimafia stabilisce un limite complessivo al soddisfacimento dei crediti sul valore dei beni sequestrati o confiscati; non dispone, in termini necessari, la riduzione di ogni singolo credito ammesso nella misura fissa del quaranta per cento. L'effetto concreto dipende dal valore dei beni, dall'ammontare dei crediti, dalle prelazioni e dai costi detraibili.

La precisazione non sembra, tuttavia, elidere la criticità rilevata dalla Corte. Per il creditore ipotecario che, secondo il diritto comune, sarebbe integralmente capiente, il passaggio al limite aggregato può determinare una perdita significativa, non correlata alla sua condotta e successiva all'accertamento della buona fede. Il profilo costituzionale risiede nella mancata calibrazione del sacrificio sulla relazione tra credito e illecito, poiché la conseguenza discende automaticamente dall'inclusione nel regime speciale.

Un eventuale intervento legislativo potrebbe distinguere tra creditori muniti di garanzia sul bene, creditori chirografari, vittime del reato, finanziatori professionali e soggetti legati al debitore; potrebbe, inoltre, subordinare i limiti al soddisfacimento a indici concreti di rischio. La percentuale uniforme presenta indubbi vantaggi applicativi, ma la sua rigidità potrebbe risultare difficilmente conciliabile con fattispecie estranee al perimetro per il quale era stata originariamente concepita.

7.5. Il possibile eccesso di delega e la diversa lettura sistematica dell'estensione.

Un profilo rimane sullo sfondo, in quanto non dedotto dal giudice rimettente: la compatibilità dell'art. 373 del d.lgs. n. 14 del 2019 con la legge delega n. 155 del 2017. L'art. 13 era espressamente dedicato ai rapporti tra liquidazione giudiziale e misure penali e richiedeva criteri di prevalenza rispetto alla gestione concorsuale. Non

emergeva, invece, un criterio direttivo inequivocabilmente volto a ridisciplinare, in termini generali, i conflitti tra confisca ed esecuzioni individuali¹⁶.

A tale rilievo può, tuttavia, affiancarsi una diversa lettura sistematica. L'estensione applicativa recata dall'art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. c.p.p. – «ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziarie» – a tutti i sequestri funzionali alla confisca e alle confische non precedute da sequestro parve implicitamente rispondere anche a un'esigenza di eguaglianza nel trattamento dei creditori. La comune necessità di impedire che l'aggressione individuale o collettiva al patrimonio pregiudicasse l'effettività della confisca poteva indurre il legislatore delegato a non circoscrivere la disciplina ai soli rapporti con la liquidazione giudiziale, ma a ricomprendervi anche le esecuzioni individuali¹⁷.

Qualora l'art. 373 del d.lgs. n. 14 del 2019 si fosse limitato a stabilire esclusivamente condizioni e criteri di prevalenza delle misure cautelari penali rispetto alla gestione concorsuale, sarebbero rimasti estranei alla nuova disciplina i creditori non inseriti in una procedura concorsuale e quelli vantanti pretese nei confronti di soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale. Ne sarebbe potuta derivare una differenziazione difficilmente giustificabile: la tutela del credito sarebbe dipesa, da un lato, dalla natura preventiva o penale della misura reale e, dall'altro, dall'accesso del debitore a una procedura concorsuale ovvero dall'instaurazione di un'esecuzione individuale.

In questa prospettiva, l'ampiezza del rinvio al titolo IV potrebbe essere considerata non già una deviazione occasionale dall'oggetto della delega, bensì lo strumento prescelto per uniformare la tutela dei terzi e, al contempo, preservare l'effettività delle misure ablatorie nei diversi contesti esecutivi. Il dubbio relativo all'art. 76 Cost. non sembra, pertanto, prospettarsi in termini del tutto univoci. La sentenza risolve la questione sul diverso piano degli artt. 3, 24, 42 e 117 Cost., ritenendo che l'uniformazione, pur sorretta da esigenze sistematiche apprezzabili, abbia imposto ai creditori coinvolti nelle esecuzioni individuali un sacrificio eccessivo rispetto alla specifica funzione della confisca ex art. 322-ter c.p. Il tema conserva rilievo per le parti della disciplina non raggiunte dal dispositivo e per la ricostruzione dell'intento legislativo.

¹⁶ Sul punto, già A. RUGANI, *I rapporti tra misure cautelari reali e procedure concorsuali*, cit., spec. p. 20 ss.; G. MASTRANGELO, [Le soluzioni del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza al problema della sovrapposizione dei sequestri penali con le procedure liquidatorie](#), in *questa Rivista*, 8 maggio 2020, p. 1 ss.

¹⁷ In questa prospettiva v. P. CHIARAVIGLIO, R. PAESE, [15 luglio 2022: la prevalenza dei sequestri e delle confische penali sulle liquidazioni giudiziali entra in vigore. Estesa \(non senza ripensamenti\) la disciplina della tutela dei terzi](#), in *questa Rivista*, 18 luglio 2022; G. MASTRANGELO, [Le soluzioni](#), cit., p. 1 ss.

8. Gli effetti applicativi della pronuncia.

8.1. *Le esecuzioni individuali pendenti.*

Nei giudizi pendenti la norma dichiarata illegittima non può essere applicata alla fattispecie delimitata dal dispositivo. Il giudice dell'esecuzione e il giudice dell'opposizione dovranno risolvere il conflitto secondo le regole comuni di opponibilità, verificando l'antiorità del credito, della garanzia e delle formalità rispetto al sequestro o alla confisca non preceduta da sequestro.

La pronuncia non comporta automaticamente l'accoglimento di ogni pretesa creditoria. Restano da accertare l'effettiva esistenza del credito, la validità e l'opponibilità della garanzia, la data certa, la continuità delle trascrizioni, l'eventuale revocabilità o simulazione del titolo e gli ordinari strumenti di reazione contro atti fraudolenti. La rimozione del codice antimafia non elimina il controllo sull'autenticità della posizione del terzo; riporta quel controllo nelle categorie civili ordinarie.

Quanto ai rapporti esauriti, operano i limiti generali dell'efficacia retroattiva delle sentenze di accoglimento. Giudicati, decadenze definitivamente maturate, distribuzioni concluse e trasferimenti consolidati richiederanno una valutazione specifica. La decisione non contiene una modulazione temporale degli effetti e non disciplina espressamente i procedimenti speciali già definiti.

8.2. *Il creditore ipotecario non procedente e l'aggiudicatario.*

La motivazione e la regola di diritto comune riespansa proteggono anche il creditore ipotecario anteriore che non avesse ancora promosso l'espropriazione al momento del sequestro. Come rilevato in dottrina, una volta venuto meno il divieto dell'art. 55 cod. antimafia, il titolare di un'ipoteca iscritta prima della misura penale può iniziare o proseguire l'azione esecutiva, ferma la verifica dell'esistenza, validità e opponibilità della garanzia. La delimitazione soggettiva del dispositivo ai creditori procedenti o intervenuti descrive, dunque, l'ambito nel quale il rinvio speciale non opera, ma non cristallizza tale qualità alla data del sequestro¹⁸.

Resta invece incerta la posizione dell'aggiudicatario. L'ordinanza di rimessione aveva evidenziato lo *ius ad rem* e il possibile travolgimento dell'aggiudicazione per effetto della confisca, mentre la formula finale della declaratoria riguarda i terzi creditori procedenti o intervenuti. La posizione di chi abbia ottenuto l'aggiudicazione prima del vincolo penale presenta un grado di consolidamento diverso da quello del creditore e richiede di coordinare gli effetti della vendita forzata, del decreto di trasferimento e della pubblicità immobiliare.

¹⁸ Cfr. P. FARINA, *La Corte costituzionale ripristina la regola dell'ordo temporalis*, cit., par. 5, secondo cui il creditore che abbia iscritto ipoteca prima della misura penale può iniziare o proseguire l'esecuzione forzata.

Tali profili non sembrano privi di rilievo. Essi mostrano come la tecnica ablativa, necessaria per definire il giudizio, non possa offrire una disciplina completa delle sequenze esecutive. È verosimile che la giurisprudenza sia chiamata a precisare se e in quale misura la *ratio* della decisione possa orientare nuove questioni di legittimità o delimitare il rinvio residuo dell'art. 104-*bis* disp. att. c.p.p.

8.3. La liquidazione giudiziale e l'art. 317 del codice della crisi.

La sentenza non incide direttamente sull'art. 317 del codice della crisi. La Corte sottolinea che la procedura di prevenzione non presuppone l'insolvenza, mentre la liquidazione giudiziale è una gestione collettiva di un patrimonio incapiente. Il conflitto tra sequestro e concorso presenta quindi elementi diversi da quello con il singolo pignoramento.

Ciò non comporta che le ragioni costituzionali espresse dalla decisione siano prive di rilievo in sede concorsuale. Anche nella liquidazione giudiziale possono porsi problemi relativi alla prova della buona fede, al limite quantitativo e al sacrificio di garanzie anteriori. La presenza della *par condicio creditorum* e del curatore può giustificare un procedimento unitario, ma non sembra necessariamente legittimare ogni contenuto del titolo IV del codice antimafia.

La Corte lascia espressamente aperto uno spazio di riflessione. Il legislatore dovrebbe, da un lato, evitare di trasporre automaticamente l'*ordo temporalis* dell'esecuzione individuale alla procedura concorsuale, trascurandone la struttura collettiva; dall'altro, non dovrebbe ritenere che la prevalenza della misura penale consenta sempre di trasferire sui creditori estranei il costo dell'ablazione. Il coordinamento potrebbe richiedere criteri differenziati in ragione della natura della confisca, dell'origine del bene e della posizione dei creditori.

8.4. Le altre confische e il comma 1-*quater* dell'art. 104-*bis*.

La pronuncia è limitata all'art. 322-*ter* c.p., ma segnala espressamente il problema delle misure cautelari e ablativi assimilabili e del primo periodo del comma 1-*quater* dell'art. 104-*bis*. Tale disposizione estende il modello del codice antimafia al sequestro e alla confisca in casi particolari, nonché ad altri procedimenti per delitti attribuiti alla procura distrettuale.

Non parrebbe corretto desumere dalla pronuncia una caducazione implicita. Confisca allargata, confisca di prevenzione, confisca del profitto, confisca urbanistica, confisca tributaria e confisca per equivalente perseguono finalità e presentano nessi patrimoniali differenti. La sentenza offre, tuttavia, un metodo di scrutinio potenzialmente suscettibile di applicazioni ulteriori: esigibilità degli accertamenti posti a carico del terzo, connessione del bene con l'illecito, effettività della tutela, proporzionalità dell'eventuale limite al soddisfacimento e disponibilità di strumenti contro la collusione. Nel ricostruire il quadro anteriore alla novella, la stessa decisione

richiama gli orientamenti che applicavano la priorità temporale alle confische prive di uno specifico rinvio al codice antimafia e quelli che hanno escluso la retroattività del nuovo regime¹⁹.

In particolare, quanto più la misura si allontana dalla *res* illecita e assume funzione sostitutiva o sanzionatoria, tanto più consistente appare l'esigenza di preservare i diritti anteriormente acquisiti. Per converso, quando il bene costituisce il provento identificabile del reato e il terzo abbia contrattato in un contesto connotato da anomalie, il legislatore può prevedere verifiche più intense, purché non introduca automatismi e assicuri un rimedio effettivo.

8.5. *Le ricadute sulla gestione delle imprese sottoposte a sequestro.*

Un ulteriore profilo concerne le ricadute della pronuncia sull'attività degli amministratori giudiziari chiamati a gestire imprese o compendi aziendali i cui beni siano sottoposti a sequestro preventivo funzionale alla confisca. La disciplina dettata dal titolo IV del Libro I del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non si limita, infatti, a regolare il successivo soddisfacimento dei creditori, ma concorre a conformare sin dall'esecuzione del sequestro l'intera gestione del patrimonio affidato all'amministratore giudiziario. I crediti per titolo anteriore devono essere ricondotti al procedimento speciale di accertamento previsto dagli artt. 52 ss. cod. antimafia e, sul piano gestorio, il loro pagamento resta tendenzialmente sospeso, salva la possibilità di ottenere le specifiche autorizzazioni previste per i debiti anteriori connessi a rapporti commerciali essenziali alla prosecuzione dell'attività. A tale disciplina si accompagna la preclusione dell'art. 55 cod. antimafia, che impedisce l'inizio o la prosecuzione delle azioni esecutive e dispone la presa in consegna, da parte dell'amministratore giudiziario, dei beni già sottoposti a esecuzione²⁰.

Questo complesso di regole ha rappresentato, anche nelle fattispecie attratte nell'ambito dell'art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. c.p.p., un presidio di particolare rilievo per la continuità della gestione. L'amministratore giudiziario poteva predisporre il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività assumendo la tendenziale stabilità del compendio sequestrato, senza dover fronteggiare, al di fuori della verifica speciale, iniziative soddisfattive individuali dei creditori anteriori. La concentrazione delle pretese nella sede prevista dal codice antimafia consentiva, almeno in linea di principio, di preservare l'integrità dell'azienda, la liquidità necessaria al suo funzionamento e i cespiti indispensabili alla produzione, assicurando nel contempo l'effettività dell'eventuale ablazione definitiva.

¹⁹ Cass. pen., sez. III, 30 maggio 2019 (dep. 10 luglio 2019), n. 30422; Cass. civ., sez. III, 10 dicembre 2020, n. 28242; Cass. pen., sez. I, 3 novembre 2023 (dep. 21 febbraio 2024), n. 7706; Cass. pen., sez. III, 20 giugno 2024 (dep. 4 novembre 2024), n. 40323; Cass. civ., sez. III, 4 dicembre 2025, n. 31612.

²⁰ D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 52-55 e, in particolare, art. 54-bis, sul pagamento, previa autorizzazione, dei debiti anteriori relativi a rapporti commerciali essenziali alla prosecuzione dell'attività, e art. 55, sulle azioni esecutive. Sulla natura di causa di improcedibilità, e non di impignorabilità in senso proprio, del divieto di cui all'art. 55, v. Corte cost., sent. n. 12 del 2024.

La sentenza n. 126 del 2026 sembra destinata a incidere su tale assetto, sia pure entro il perimetro rigorosamente delimitato dal dispositivo. La Corte ha escluso l'applicazione del titolo IV nei confronti dei creditori che abbiano instaurato, o siano intervenuti in, una procedura esecutiva individuale avente a oggetto beni sequestrati ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p., in funzione della confisca prevista dall'art. 322-ter c.p., ovvero beni confiscati ai sensi di quest'ultima disposizione. Ne consegue che, rispetto a queste fattispecie, l'amministratore giudiziario non pare più poter opporre automaticamente il divieto previsto dall'art. 55 cod. antimafia quale generale causa di improcedibilità dell'esecuzione, dovendo il conflitto essere risolto secondo le regole di diritto comune e, in particolare, sulla base della priorità delle formalità e dell'opponibilità dei diritti dei terzi²¹.

La ricaduta pratica potrebbe risultare particolarmente sensibile quando il vincolo penale abbia a oggetto beni organizzati in azienda o cespiti essenziali all'esercizio dell'impresa, quali immobili produttivi, impianti, macchinari, crediti commerciali e disponibilità finanziarie. In assenza dello schermo assicurato dalla disciplina speciale, tali beni potranno essere aggrediti dai creditori la cui posizione risulti opponibile e temporalmente prevalente rispetto al sequestro, secondo le determinazioni del giudice dell'esecuzione. L'avvio o la prosecuzione dell'espropriazione potrebbe così determinare la sottrazione di cespiti necessari alla continuità aziendale, la frammentazione del patrimonio amministrato, l'alterazione dei flussi di cassa e la necessità di rivedere programmi di gestione elaborati sul presupposto della conservazione unitaria del compendio.

L'amministratore giudiziario sarà, pertanto, chiamato a svolgere una più analitica ricognizione delle posizioni creditorie e delle relative formalità, distinguendo i crediti ancora assoggettati al procedimento speciale da quelli fatti valere nell'esecuzione individuale e ricompresi nella declaratoria. Potrà inoltre rendersi necessario un più intenso coordinamento tra giudice penale, giudice delegato e giudice dell'esecuzione civile, soprattutto qualora l'aggressione riguardi beni indispensabili alla prosecuzione dell'attività o incida sulla sostenibilità economico-finanziaria dell'impresa. In tale contesto, gli strumenti di gestione previsti dagli artt. 40, 41 e 54-bis cod. antimafia potrebbero non essere sufficienti a neutralizzare gli effetti delle iniziative esecutive che, per effetto della sentenza, risultino nuovamente procedibili.

Potrebbe inoltre determinarsi una differenziazione interna al ceto creditorio. I creditori muniti di un titolo opponibile e coinvolti in un'esecuzione individuale potranno aspirare al soddisfacimento secondo le regole ordinarie; gli altri creditori anteriori continueranno invece, nei limiti in cui il rinvio al codice antimafia conservi efficacia, a essere assoggettati alle condizioni di ammissione, agli oneri probatori e ai limiti quantitativi del titolo IV. La declaratoria, dunque, non sembra determinare l'integrale disapplicazione del sistema speciale alla gestione aziendale, ma priva

²¹ Corte cost., sent. n. 126 del 2026, parr. 9 e 10 e dispositivo. La declaratoria concerne l'art. 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, disp. att. c.p.p., nella parte in cui rende applicabile il titolo IV del Libro I del d.lgs. n. 159 del 2011 ai creditori che abbiano instaurato una procedura esecutiva individuale, o siano intervenuti nella stessa, sui beni sequestrati o confiscati ai sensi degli artt. 321, comma 2, c.p.p. e 322-ter c.p.

l'amministratore giudiziario del relativo schermo protettivo nei confronti della specifica classe di creditori individuata dal dispositivo, con possibili difficoltà di coordinamento tra percorsi soddisfatti differenti.

La portata di tali conseguenze non dovrebbe, peraltro, essere generalizzata oltre l'oggetto del giudizio. La decisione concerne i sequestri preventivi finalizzati alla confisca, diretta o per equivalente, prevista dall'art. 322-ter c.p. e i rapporti con le esecuzioni individuali; restano ferme la disciplina delle misure di prevenzione, le estensioni fondate su diversi e specifici rinvii legislativi e, allo stato, il distinto problema dei rapporti con la liquidazione giudiziale. Proprio l'incidenza della pronuncia sulla stabilità dei compendi aziendali sequestrati rende, tuttavia, particolarmente evidente l'esigenza di un intervento legislativo che coordini la tutela dei creditori con la continuità dell'impresa, la conservazione del valore produttivo e l'effettività delle misure ablatorie^{22 23}.

9. Le anticipazioni della dottrina e il progressivo affiorare delle criticità sistematiche.

Le questioni decise dalla Corte erano state, sotto diversi profili, anticipate dalla dottrina formatasi durante l'elaborazione e la prima attuazione del codice della crisi. I primi studi dedicati alla sovrapposizione tra vincolo penale e procedure liquidatorie avevano segnalato che il rinvio al titolo IV del codice antimafia, pur rispondendo all'esigenza di assicurare una sede unitaria per l'accertamento dei diritti dei terzi, non poteva essere considerato una soluzione meramente processuale: esso comportava il trasferimento di condizioni sostanziali, oneri probatori e limiti quantitativi concepiti per il sistema della prevenzione patrimoniale^{24 25}.

In tale prospettiva, era stata posta in evidenza la necessità di distinguere il conflitto tra sequestro funzionale alla confisca e gestione concorsuale – nel quale vengono in rilievo lo spossessamento, la *par condicio creditorum* e la funzione pubblicistica della curatela – dalla diversa interferenza con diritti reali di garanzia ed esecuzioni individuali già radicate. Ulteriori contributi avevano sottolineato le incertezze derivanti dalla collocazione dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p., dalla possibile delimitazione del rinvio ai beni assoggettati ad amministrazione dinamica e dalla non

²² Corte cost., sent. n. 126 del 2026, par. 9.2, ove la Corte segnala i problemi di coordinamento derivanti dalla declaratoria e l'opportunità di un articolato intervento legislativo, anche in considerazione dei riflessi sulle procedure concorsuali e sulle misure cautelari e ablativi assimilabili.

²³ F. Menditto - Sent. n. 126/2026 della Corte cost: sequestri-confische penali e tutela dei terzi creditori (la storia infinita dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p.). Mail 26 luglio 2026 su formazione decentrata penale.

²⁴ M. BONTEMPELLI, R. PAESE, *La tutela dei creditori di fronte al sequestro e alla confisca. Dalla giurisprudenza "Focarelli" e "Uniland" al nuovo codice della crisi d'impresa*, in *Dir. pen. cont.*, 2/2019, p. 123 ss.; A. RUGANI, *I rapporti tra misure cautelari reali e procedure concorsuali*, cit.; G. MASTRANGELO, *Le soluzioni del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit.

²⁵ Per un primo commento alla pronuncia v. P. FARINA, *La Corte costituzionale ripristina la regola dell'ordo temporalis*, cit.

completa sovrapposibilità tra confisca diretta, confisca per equivalente e confisca allargata²⁶.

Alla vigilia dell'entrata in vigore del codice della crisi, la disciplina fu descritta come un'estensione «non senza ripensamenti» della tutela dei terzi. La formula rinviava non soltanto alle oscillazioni del testo normativo, ma anche all'emersione, nello stesso periodo, di una diversa opzione di politica legislativa: la relazione della Commissione ministeriale per la revisione dei reati fallimentari proponeva, in linea generale e salve talune ipotesi qualificate, una più ampia prevalenza delle ragioni della massa rispetto al vincolo reale penale²⁷.

La riflessione successiva ha ulteriormente approfondito il coordinamento tra legislazione antimafia, codice della crisi e riforma del processo penale, insistendo sull'esigenza di correlare l'intensità dell'onere probatorio e la misura del sacrificio alla natura della confisca, alla derivazione del bene dall'illecito e alla concreta esigibilità di condotte diligenti da parte del terzo²⁸.

Alla luce di tali premesse, la sentenza n. 126 del 2026 potrebbe essere letta come l'approdo costituzionale di un dibattito già orientato a porre in discussione l'automatica equivalenza tra procedimento di prevenzione, confisca penale e concorso dei creditori. La pronuncia sembra recepire, in particolare, la distinzione tra l'art. 317 cod. crisi, riferito alla liquidazione giudiziale, e l'art. 104-bis disp. att. c.p.p., divenuto nel testo censurato una clausola generale sulla tutela dei terzi. Restano, nondimeno, da verificare le ricadute di tale impostazione sulle procedure concorsuali e sulle ulteriori forme di ablazione.

10. Considerazioni conclusive: una pronuncia di rilievo sistemico e le persistenti esigenze di coordinamento.

La sentenza n. 126 del 2026 segna un passaggio di indubbio rilievo nella definizione costituzionale dei rapporti tra confisca e diritti patrimoniali dei terzi. Il principio che sembra emergere è che la generalizzazione del modello antimafia non possa assoggettare ogni creditore a una verifica costruita sul sospetto di collusione, né consentire allo Stato di acquisire, mediante una confisca anche per equivalente, un bene

²⁶ A. KELLER, *La partecipazione del terzo nel processo di cognizione: persistenti deficit di tutela nelle ipotesi di sequestro e confisca penale*, in Arch. pen., 2/2020, p. 1 ss.; G. VARRASO, [Le confische e i sequestri in materia di reati tributari dopo il "decreto fiscale" n. 124 del 2019](#), in questa Rivista, 8 settembre 2020; D. PIVA, *Sequestri e liquidazione giudiziale nel codice della crisi e dell'insolvenza: tra regola ed eccezioni*, in Arch. pen., 1/2022, p. 1 ss.; A. AULETTA, *Ancora oscillazioni giurisprudenziali sui rapporti tra procedure esecutive individuali e misure penali reali*, in InExecutivis, 3 maggio 2022.

²⁷ P. CHIARAVIGLIO, R. PAESE, [15 luglio 2022](#), cit. La locuzione richiamava, tra l'altro, la diversa impostazione contenuta nella relazione della Commissione per la revisione dei reati fallimentari (pres. R. Bricchetti), Articolato e relazione finale, 10 giugno 2022, Titolo VIII, "Liquidazione giudiziale e sequestri penali", consegnata alla Ministra della Giustizia Marta Cartabia il 6 luglio 2022, in www.giustizia.it; v. altresì le integrazioni ai lavori della Commissione del 21 luglio 2022.

²⁸ G. GARUTI, *Processo penale e crisi di impresa: relazioni, interferenze e futuribili*, in Arch. pen., 2/2022, p. 1 ss.; G. ACCIARO, R. PAESE, *Crisi d'impresa, la confisca penale prevale sulla liquidazione giudiziale*, in Il Sole 24 Ore, 21 agosto 2022; L. PANZANI, S. CAROSSO, *La tutela dei creditori nella legislazione antimafia e nella disciplina del sequestro e confisca alla luce del codice della crisi e della riforma Cartabia*, in Dir. crisi, 6 marzo 2023.

già gravato da diritti anteriori opponibili, imponendo al titolare estraneo un procedimento più oneroso e un soddisfacimento ridotto.

Il ritorno all'*ordo temporalis* non sembra tradursi in una privatizzazione del conflitto. Esso riconosce, piuttosto, che pubblicità, ipoteca ed esecuzione sono strumenti dell'ordinamento e che l'affidamento da essi generato assume rilevanza costituzionale. La confisca può prevalere in presenza di ragioni specifiche – provenienza illecita del bene, collegamento del credito con l'attività criminale, collusione, simulazione o concreta inesigibilità della tutela del terzo – ma non parrebbe poterlo fare in forza di una clausola generale indifferenziata.

La decisione lascia, tuttavia, un quadro non integralmente definito. Non chiarisce in modo esaustivo la posizione del creditore non procedente e dell'aggiudicatario; non risolve il rapporto con la liquidazione giudiziale; non distingue compiutamente tra confisca diretta e per equivalente; non investe le confische richiamate dal comma 1-*quater*; non esamina il possibile eccesso di delega. Tali profili non costituiscono necessariamente limiti imputabili alla Corte, vincolata dal *thema decidendum*, ma delineano l'agenda del legislatore e della successiva elaborazione giurisprudenziale.

Un intervento organico potrebbe evitare sia una regola assoluta di prevalenza penale, sia l'assunzione dell'antiorità formale quale criterio sufficiente in ogni fattispecie. Potrebbe classificare le misure in base alla funzione, distinguere il bene direttamente illecito dal patrimonio colpito in via sostitutiva, preservare le garanzie reali dei terzi diligenti, graduare gli oneri probatori secondo indici concreti, assicurare una tutela adeguata alle vittime e coordinare separatamente esecuzioni individuali e procedure concorsuali.

In questa prospettiva, la sentenza non sembra chiudere il confronto tra confisca e credito, ma ne corregge il punto di partenza. La generalizzazione operata dal codice della crisi aveva trattato come equivalenti situazioni sensibilmente differenti. La Corte restituisce al sistema l'esigenza di distinguere; ed è forse in tale recupero delle differenze, ancor più che nel ritorno alla priorità temporale, che può essere ravvisata la portata maggiormente significativa della pronuncia.

Quadro operativo dopo la sentenza n. 126 del 2026.

Profilo	Indicazione
Ambito certo della declaratoria	Sequestro ex art. 321, comma 2, c.p.p. finalizzato alla confisca ex art. 322- <i>ter</i> c.p. e confisca disposta ai sensi della medesima norma; creditori che abbiano iniziato o siano intervenuti in un'esecuzione individuale sul bene.
Criterio applicabile	Regole ordinarie di opponibilità e priorità temporale: titolo di data certa e diritti reali di garanzia anteriori al sequestro o, se questo manca, alla confisca.
Verifiche ancora necessarie	Esistenza e validità del credito; data certa; iscrizione o trascrizione; continuità delle formalità; simulazione, revocabilità, frode e altri rimedi civilistici.

Profilo	Indicazione
Ambiti non direttamente decisi	Liquidazione giudiziale e art. 317 CCII; creditori non procedenti; aggiudicatario; confisca allargata e altri rinvii dell'art. 104- <i>bis</i> ; rapporti già esauriti.
Questione legislativa aperta	Necessità di una disciplina differenziata per natura della confisca, nesso del bene con il reato, rischio di collusione e tipo di procedura esecutiva o concorsuale.

Editore

ASSOCIAZIONE
**"PROGETTO GIUSTIZIA
PENALE"**